N° 2802/2024 R.G.N.R.
N° 2071/2024 R.G.GIP

TRIBUNALE DI POTENZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, *dott. Francesco Valente,*

letti gli atti di costituzione dei responsabili civili e contestuali richieste di esclusione avanzate *ex* art. 86 c.p. nonché l'eccezione di nullità *ex* artt. 417 e 421 c.p.p. e di incompetenza sollevata nell'interesse di , sollevate all'udienza del 23 maggio 2025;

lette le memorie con relativi allegati documentali e udite le altre parti sulle medesime eccezioni;

a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 23 maggio 2025;

OSSERVA

1. In merito alle richieste di esclusione avanzate dai responsabili civili ai sensi dell'art. 86 c.p.p.

Costituitesi all'udienza del 23 maggio 2025, le difese dei responsabili civili *"Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"*, *"Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"* (già *"Riva Fire S.p.A."*) e *"Riva Forni Elettrici S.p.A."* e la Regione Puglia in persona del Presidente p.t. hanno tutte richiesto la propria esclusione dal presente procedimento.

Con riguardo alle richieste di esclusione proposte nell'interesse dei responsabili civili *"Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"*, *"Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"* (già *"Riva Fire S.p.A."*) e *"Riva Forni Elettrici*

S.p.A.", le stesse sono state primariamente avanzate ai sensi dell'art. 86, 2° comma c.p.p., per essere stati raccolti elementi di prova pregiudizievoli alla loro difesa nel presente procedimento ovvero, segnatamente, l'esperimento delle due serie di attività peritali svolte in merito alle emissioni nocive ed alle misure di sicurezza adottate nell'espletamento dell'attività industriale, perizie disposte nell'alveo dell'incidente probatorio iniziato all'udienza dell'8.11.2010 [1].
Analogamente ha fatto il difensore della Regione Puglia in veste di responsabile civile, il quale ha chiesto all'udienza del 23 maggio 2025 – in subordine alle ulteriori deduzioni di nullità della citazione meglio indicate nell'atto di costituzione – l'esclusione dell'Ente regionale ai sensi dell'art. 86, 2° comma c.p.p.

Le richieste di esclusione così formulate si mostrano fondate, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni proposte nell'interesse dei su indicati responsabili civili.
L'art. 86, 2° comma c.p.p. recita: "*la richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654*". Dal tenore letterale della norma appare chiaro come il legislatore del 1988 abbia previsto la possibilità, per il responsabile civile intervenuto nel procedimento penale non volontariamente bensì su richiesta di alcuno dei soggetti di cui all'art. 83, 1° comma c.p.p., non solo di contestare la regolarità formale della propria citazione o la carenza della propria legittimazione processuale o sostanziale, ma anche di dolersi dell'acquisizione *inaudita altera parte* di elementi probatori a lui pregiudizievoli nella prospettiva dell'efficacia a norma dagli artt. 651 e 654 c.p.p. di un'eventuale pronuncia in sede penale. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, il responsabile civile – verso il quale il contraddittorio s'instaura solo al momento della sua *vocatio* avvenuta nella sede penale a norma dell'art. 83 c.p.p. - può, avvenuta anche verso di lui la *discovery*, valutare la consistenza delle prove già acquisite e decidere se rimanere nel processo, in tal modo assoggettandosi al regime degli effetti extra-penali della sentenza, ovvero può domandare di essere escluso.
La disposizione in parola costituisce, dunque, garanzia dell'impossibilità che da un'attività processuale cui un soggetto è rimasto incolpevolmente estraneo, poiché non ancora parte, possano discenderne effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa a mente degli artt. 651 e 654 c.p.p.: nel garantire in tal senso il

[1] Cfr. richieste del P.M., originariamente versate nei proc. nn° 5488/2010 e 5821/2010 R.G. Gip (il primo successivamente riunito al secondo) e verbali delle udienze di incidente probatorio dell'8.11.2010, 24.06.2011 e 17.02.2012.

responsabile civile, l'art. 86, 2° comma c.p.p. reca una norma speculare a quella che l'art. 404 c.p.p.[2] pone a garanzia del danneggiato che non sia stato posto nelle condizioni di partecipare all'incidente probatorio.

La norma si ricava dal testo dell'art. 86 c.p.p. conferisce, dunque, al responsabile civile il diritto di venir estromesso dalla sede penale al fine di non accettarne gli esiti: la natura doppiamente eventuale della presenza di tale parte nel procedimento penale, in uno con l'impregiudicata possibilità per chi ne ha richiesto la citazione di azionare le stesse pretese nella fisiologica sede civile, hanno spinto il legislatore codicistico a dotare il responsabile civile di questa facoltà. Tanto, peraltro, dimostra chiaramente l'eterogeneità tra la posizione anche da quella del (co)imputato che non abbia partecipato all'incidente probatorio, i cui esiti sono verso di lui inutilizzabili - a norma dell'art. 403, comma 1°-bis c.p.p. – solo se gli indizi di reità a suo carico sono emersi posteriormente allo svolgimento dell'incidente probatorio medesimo. Trattasi di valutazione *ictu oculi* non trasponibile alla posizione dei responsabili civili, essendo la stessa tutto eterogenea quanto a soggetti e situazioni disciplinate, non potendo essere il responsabile civile in quanto tale raggiunto da "*indizi di reità*": per quest'ultimo, non a caso, è alla normativa *ad hoc* recata dall'art. 86 c.p.p. che è necessario guardare, non agli artt. 403 o 404 c.p.p., dettati, rispettivamente, per l'imputato e per il danneggiato.

Appare dunque precluso al giudice, già dall'ampio tenore letterale dell'art. 86, 2° comma c.p.p. ("*possano recare pregiudizio*"), qualsivoglia vaglio sulla concreta rilevanza pregiudizievole degli elementi probatori alla cui assunzione il responsabile civile non ha potuto partecipare. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – con orientamento costante e da questo giudice condiviso – come il giudice debba limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi di prova indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, senza potere esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile.

Chiara è stata la Suprema Corte di cassazione nello statuire in tal senso, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale peraltro relativo proprio all'ipotesi della mancata partecipazione del responsabile civile all'incidente probatorio, puntualizzando che "*in tema di processo penale, il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo ha diritto di chiedere la propria*

---

[2] A mente del quale "*la sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita*".

estromissione, ai sensi dell'art. 86 comma 2 c.p.p., quando siano stati raccolti elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa senza la sua partecipazione, in particolare nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p. Tale diritto sussiste indipendentemente dal fatto che il consulente tecnico sia stato successivamente esaminato in dibattimento, poiché ciò che rileva è la mancata partecipazione alla fase di acquisizione della prova. La richiesta di estromissione configura un vero e proprio giudizio incidentale all'interno del processo penale, finalizzato a risolvere una questione di rilievo squisitamente civilistico sul piano processuale, volto ad evitare che l'accertamento penale cristallizzi conseguenze negative per il responsabile civile che non abbia potuto partecipare alle fasi di acquisizione probatoria. Quando la citazione del responsabile civile sia avvenuta su richiesta della parte civile che si oppone alla richiesta di esclusione, emerge la natura contenziosa dell'accertamento incidentale, con conseguente necessità per il giudice di provvedere alla regolamentazione delle spese secondo le regole generali dell'art. 91 c.p.c. qualora le parti ne facciano richiesta. Il regime delle spese va infatti regolato secondo il criterio della soccombenza, in quanto l'azione civile esercitata all'interno del processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che la parte privata soccombente è condannata alle spese processuali" (v. Cass., sez. IV, n° 17549/2024; cfr., Cass., sez. IV, n° 58243/2018; Cass., sez. IV, n° 35684/2018; Cass., sez. III, n° 46746/2004; Cass., sez. III, n° 49456/2003).

Orbene, nel caso di specie alcuno tra i responsabili civili *"Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"*, *"Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"* (già *"Riva Fire S.p.A."*) e *"Riva Forni Elettrici S.p.A."* è intervenuto volontariamente, essendosi tali società tutte costituite in veste di responsabili civili a seguito di citazione autorizzata con decreto del 12.04.2025 e tutte hanno parimenti richiesto la propria estromissione dal processo per le motivazioni di cui sopra entro il termine della verifica relativa alla loro costituzione in giudizio, come richiesto dall'art. 86, 3° comma c.p.p. a pena di decadenza.

Come visto, è preclusa una valutazione (allo stato degli atti o prognostica dei futuri sviluppi dibattimentali che sia) della concreta incidenza delle perizie *ex* art. 392 c.p.p. sulla posizione processuale dei responsabili civili, in disparte la considerazione che trattasi, ad ogni buon conto, di perizie aventi quale loro (ampio) oggetto l'impatto sanitario e ambientale dell'attività del polo siderurgico tarantino, dunque lo stesso fulcro del presente procedimento, perizie di cui – anche a voler disattendere la pacifica ermeneutica dell'art. 86 c.p.p. – sarebbe arduo negare la rilevanza rispetto ai responsabili civili.

Va poi chiarito come non si possa in alcun modo ritenere la partecipazione

la, persona fisica imputata quale amministratore e legale rappresentante di

"Riva Fire S.p.A."[3], fungibile con la partecipazione diretta della stessa società nella formale veste di responsabile civile. A tal proposito, risulta dai verbali di incidente probatorio dell'8.11.2010, del 24.06.2011 e del 30.03.2012 la partecipazione del la, per tramite dei propri difensori, non anche quella di *"Riva Fire S.p.A."*, né quale Ente incolpato ai sensi dell'art. 231/2001 né, tantomeno, quale responsabile civile per il fatto contestato

La posizione de persona fisica, pur apicale in seno a *"Riva Fire S.p.A."* persona giuridica dalla stessa amministrata e poi citata *ex* art. 83 c.p.p., è del tutto autonoma ed eterogenea rispetto a quella di quest'ultima: diversa è la loro soggettività, poiché la prima è la persona fisica imputata e la seconda l'Ente dotato di autonoma personalità giuridica non solo sul piano civile (come chiaramente statuito dagli artt. 2249 e 2325 c.c.) ma anche su quello penale (come esplicitato dall'art. 8 D.Lgs 231/2001); diverso è "il fatto" di cui persona fisica imputata e persona giuridica responsabile civile possono essere chiamate a rispondere, dal momento che la prima è stata chiamata a rispondere per "fatto proprio", la seconda quale garante per "fatto altrui", quale che ne sia il modulo civilistico di imputazione. Con particolare riguardo a tale ultimo e dirimente aspetto, giova ribadire che dalla radicale diversità tra la posizione del responsabile civile e quella dell'imputato discende la possibile diversità delle relative strategie difensive che tali diversi soggetti processuali avrebbero potuto adottare nel corso dell'incidente probatorio: se già la posizione dell'Ente incolpato per fatto proprio si discosta significativamente da quella della persona fisica[4], ancor più distante si mostra quella della persona fisica la posizione dell'Ente chiamato a rispondere quale garante sul piano civilistico di fatto altrui. Ne consegue come ben possano essere del tutto differenti le strategie difensive percorribili dai difensori dell'imputato e da quelli del responsabile civile, né la possibilità – in astratto possibile ma in

---

[3] Poi divenuta *"Partecipazioni Industriali S.p.A in A.S."*, in disparte – invece - la posizione di *"Riva Forni Elettrici S.p.A."* e *"Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"*, la prima costituita il 25 settembre 2012 e la seconda dichiarata il 21 gennaio 2015, dunque successivamente allo svolgimento dell'incidente probatorio medesimo e che dunque in alcun caso avrebbero potuto vedere propri amministratori e legali rappresentanti partecipare allo stesso (financo in veste di persone fisiche imputate).

[4] Del resto, gli artt. 5 ss. D.Lgs 231/2001 scolpiscono chiaramente la differenza tra la condotta delle persone fisiche e la responsabilità dell'Ente, al quale ovviamente non è addebitato il fatto in sé materialmente considerato bensì quello perpetrato *"nel suo interesse o a suo vantaggio"*, come plasticamente dimostrato dal fatto che il D.Lgs cit. prevede l'assoluzione dell'Ente in difetto di tali elementi o anche nel caso di efficace adozione, dei modelli organizzativi diretti a prevenire la commissione di illeciti da parte dei dipendenti apicali o meno che siano (artt. 6 e 7), viceversa a nulla rilevando – ove la responsabilità entizia sia accertata – la mancata individuazione o la non punibilità di costoro (art. 8).

concreto congetturale - che le strategie adottate avrebbero potuto essere uguali o simili può giustificare quella che invero si risolve in nulla più che una falsa analogia tra posizioni processuali invero radicalmente differenti. Conferma di tale assunto la fornisce, poi, ancora una volta l'ordinamento positivo, come si evince dall'art. 39 D.Lgs 231/2001, il quale pone una presunzione assoluta di conflitto d'interessi tra persona fisica imputata ed Ente incolpato nella scelta del difensore del secondo da parte del primo (*"l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"*), con ciò *a fortiori* confermando come a diversi soggetti a diverso titolo presenti in giudizio spettino autonome garanzie difensive.
È allora evidente come non si possa in alcun modo affermare che nel caso di specie i responsabili civili abbiano "partecipato" all'incidente probatorio, avendo al contrario goduto del contraddittorio in quella sede la sola persona fisica RIVA Nicola, la cui posizione apicale in seno a *"Riva Fire S.p.A."* si colloca su un piano del tutto diverso da quello della società medesima, oggi chiamata a rispondere a titolo autonomo e sussidiario per il fatto di questi ma senza che il contraddittorio in sede di incidente probatorio si sia mai spiegato anche nei suoi confronti, non avendovi invero mai potuto presenziare.
A quanto sopra consegue la fondatezza della richiesta avanzata dalle difese dei responsabili civili costituitisi, *"Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"*, *"Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"* (già *"Riva Fire S.p.A."*) e *"Riva Forni Elettrici S.p.A."*, di cui va pertanto disposta l'esclusione a norma dell'art. 86, 2° comma c.p.p.

Né diverso può invece essere il discorso per quanto riguarda la Regione Puglia in persona del Presidente p.t., a sua volta citata quale responsabile civile per il solo fatto di cui al capo CC) collegato ai capi A), B), C), H) e I) dal nesso teleologico contestato[5].
Nello specifico, gli imputati
, avrebbero realizzato – stando alla contestazione di cui al capo CC) - una condotta concussiva attuata dal

munus di concerto con i coimputati per costringere – in occasione delle due riunioni tenutesi in Regione il 21 giugno ed il 15 luglio 2010 – i medesimi funzionari a modificare le conclusioni dell'A.R.P.A. medesima relativamente alle

[5] Sulla cui astratta configurabilità meglio si dirà al § 2.

emissioni nocive del conglomerato siderurgico gestito da *"ILVA S.p.a."* e così scongiurare qualunque intervento amministrativo volto alla riduzione o, quantomeno, alla rimodulazione dell'attività produttiva del conglomerato industriale in parola. In buona sostanza la concussione è stata, dunque, finalizzata a consentire l'occultamento e soprattutto la protrazione nelle medesime forme delle condotte di avvelenamento contestate agli ulteriori capi di imputazione.

Non può allora negarsi - pur a fronte di una formale autonomia tra la contestata concussione ed i reati ambientali cui la prima sarebbe stata funzionale - la diretta incidenza delle perizie disposte nell'alveo dell'incidente probatorio in ordine ai secondi, anche sulla prima, dal momento che è lo stesso nesso teleologico a fondare la sua rilevanza causativa del danno lamentato dalle costituite parti civili e di cui la Regione Puglia è stata poi chiamata a rispondere in via sussidiaria.

In particolare, è pacifico come persona offesa del delitto di cui all'art. 317 c.p. sia non solo la P.A., lesa nel suo interesse all'imparzialità e buon andamento rilevanti *ex* art. 97 Cost., ma anche il soggetto passivo della condotta, ovvero il soggetto concusso e, pertanto, tali soggetti ben potranno cumulare le qualità di persone offese e danneggiati (cfr. Cass., sez. VI, n° 3134/1992). Nel caso concreto, i soggetti presuntivamente fatti bersaglio delle intimidazioni del arebbero stati Assennato, Blonda e Giua e solo per questi la costituzione di parte civile sarebbe potuta avvenire per il solo delitto di concussione di cui al capo CC), in via esclusiva ed in maniera svincolata dagli ulteriori delitti-fine di cui ai capi A), B), C), H) e I): solo per questi tre soggetti[6] l'accertamento del danno si sarebbe potuto dire del tutto svincolato dagli esiti delle perizie *ex* art. 392 c.p.p., visto che il danno lamentato sarebbe in ipotesi scaturito già dalla sola condotta costrittiva posta in essere dal , a prescindere dagli ulteriori danni ambientali per tal via protratti o comunque non impediti.

Del tutto diverso è, invece, il discorso con riguardo dei soggetti costituitisi parte civile nella sola veste di danneggiati rispetto al delitto sub CC), come chiaramente evincibile dagli atti di costituzione sia delle parti civili che hanno direttamente richiesto l'intervento della Regione quale responsabile civile, sia di quelle che godrebbero del relativo effetto estensivo[7]. In tal caso le classi di danno volta a volta invocate nelle numerosissime richieste risarcitorie sono state quelle enucleabili a partire dai beni della salute, dell'ambiente e del patrimonio: nessuna delle parti

---

[6] Non costituitisi parte civile nel presente giudizio.

[7] Sulla completezza di *causa petendi* e *petitum* nei relativi atti di costituzione si rimanda a quanto detto al §3 dell'ordinanza del 13.05.2025; quanto all'effetto estensivo vale invece quanto chiarito nell'ordinanza resa all'udienza del 23.05.2025.

civili ha dunque lamentato di avere patito un danno direttamente dalle condotte concussive, né avrebbe potuto farlo non trattandosi di soggetti concussi, ma tale danno è stato lamentato quale conseguenza dei reati ambientali da quelle condotte concussive agevolati, occultati e protratti. Il nesso teleologico contestato *ex* art. 61, n° 2) c.p. corrisponde, sul piano penale, a quello che è un segmento del nesso causale posto sul piano civilistico alla base delle richieste risarcitorie avanzate ed indicativa in tal senso è la circostanza che nessuna pretesa risarcitoria abbia avuto ad oggetto il solo capo CC), per la semplice ragione che la concussione ha agevolato le condotte causative del danno lamentato senza mai averlo cagionato in via esclusiva. Lo schema attributivo della responsabilità della Regione Puglia per fatto del proprio dipendente *ex* art. 2049 c.c. vede in posizione centrale la condotta concussiva di questi, ma il danno (evento e conseguenza) è pur sempre quello derivato dall'inquinamento che con la concussione si sarebbe voluto occultare, agevolare o protrarre.
Tirando allora le fila del discorso, il danno lamentato dalle costituite parti civili in veste di danneggiati (non anche di persone offese) non potrebbe, allora, mai discendere per loro dalla sola condotta concussiva di cui al capo CC), con conseguente irrilevanza delle perizie disposte in fase investigative relativamente ai reati ambientali ed inapplicabilità dell'art. 86, 2° comma c.p.p., venendo - al contrario - tale danno sempre e comunque ricollegato dai medesimi atti di costituzione all'inquinamento ed agli eventi di malattia e morte conseguiti all'attività produttiva del polo siderurgico tarantino contestati ai capi A), B), C), H) e I), che dalla concussione sarebbero state aggravate o comunque occultate, con conseguente rilevanza delle perizie anche per la Regione Puglia, la cui difesa potrebbe in astratto essere pregiudicata dalle risultanze delle perizie chimiche ed epidemiologiche in punto di determinazione dell' *an* e/o del *quantum* del danno risarcibile in via sussidiaria.

Dall'astratta rilevanza dell'attività dell'incidente probatorio di cui sopra per la posizione dei costituiti responsabili civili non può, per l'effetto, che conseguire l'accoglimento della richiesta di esclusione da questi avanzata ai sensi dell'art. 86, 2° comma c.p.p., con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dai medesimi e fatte naturalmente salve eventuali azioni che nei loro confronti dovessero venire esercitate dinanzi al giudice civile.

P.Q.M.

Letti gli artt. 12, 16 e 86 c.p.p.,

DISPONE

l'esclusione dal presente procedimento dei responsabili civili *"Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"*, *"Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria"* (già *"Riva Fire S.p.A."*), *"Riva Forni Elettrici S.p.A."* e Regione Puglia in persona del Presidente p.t.;

RIGETTA

nel resto le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa di VENDOLA Nicola.

Si comunichi.

Potenza, 9 giugno 2025

Il Giudice
dott. Francesco Valente

TRIBUNALE DI POTENZA
UFFICIO G.I.P.
09 GIU. 2025
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Marco LAPENNA